

CONCORSO PUBBLICO NAZIONALE PER ESAMI PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE VOLTE ALL'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE (VII LIVELLO PROFESSIONALE) E DI UNITÀ DI PERSONALE NEL PROFILO DI COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA (VI LIVELLO PROFESSIONALE).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 – Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 – Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni ed integrazioni da ultimo modificato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 16 giugno 2023;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 – Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati Membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le Amministrazioni;

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 - Norme per il diritto al lavoro dei disabili e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82 recante il Codice dell'amministrazione digitale e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27 Ottobre 2009 recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 04 Aprile 2012 recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in particolare l'art. 8, comma 1;

VISTA la circolare del dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, che contiene chiarimenti ed indicazioni operative inerenti le procedure concorsuali e l'informatizzazione;

INDIRE

Codice discale 80030350484
Posta elettronica certificata: indire@pec.it
Codice IPA: indire



VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e successive modificazioni ed integrazioni “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”;

VISTO Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana, Serie Generale del 01.02.2010 n. 25 che disciplina il “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27.09.2007, n. 165”;

RICHIAMATO l'articolo 20 comma 2 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75 e ss.mm.ii che prevede che “Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, *procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale (...)*”;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124” ed in particolare l'art. 12, comma 4-ter che prevede che “Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, il requisito di cui al comma 1, lettera c), del predetto



articolo 20, si interpreta nel senso che, per il conteggio dei periodi prestatati alle dipendenze dell'ente che procede all'assunzione, si tiene conto anche dei periodi relativi alle collaborazioni coordinate e continuative e agli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, posti in essere dall'ente che procede all'assunzione, da altri enti pubblici di ricerca o dalle università, nonché alle collaborazioni coordinate e continuative prestate presso fondazioni operanti con il sostegno finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. *Per le procedure di cui al primo periodo si continua a tenere conto esclusivamente dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2017, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine*".

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124" ed in particolare l'art. 12, comma 4-quinquies che prevede che "Con riferimento alle procedure di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, poste in essere dagli enti pubblici di ricerca, si tiene conto dei requisiti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 20 maturati al 31 dicembre 2021, anche in deroga a norme di proroga del predetto termine".

VISTA la Circolare n. 3/2017 in data 23/11/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato";


VISTA la Circolare n. 1/2018 in data 09/01/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante "legge di bilancio 2018 – integrazioni alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3";

VISTA Circolare n. 2/2018 del giorno 8/05/2018 "Chiarimenti in merito alla circolare alle circolari del 23 novembre 2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n. 1 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato. Riflessi sui fondi destinati alla contrattazione integrativa".

VISTO il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183." e ss.mm.ii.;

VISTI i CCNLL del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e Sperimentazione del comparto Istruzione e Ricerca;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, dal 1 Settembre 2012 è stato ripristinato l'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità all'Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell'Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente soppressa;



RILEVATO che con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 20.10.2017 è stato approvato lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa;

VISTO il Regolamento di organizzazione del personale INDIRE (adottato dal CDA con delibera n. 37 del 23.06.2020);

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità INDIRE (adottato dal CDA con delibera n.11 del 21/03/2019);

VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato INDIRE adottato con Delibera n. 91 del 05 ottobre 2023;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 01 novembre 2020;

VISTO il Decreto Legge 9 gennaio 2020, n.1 "*Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*" con il quale sono istituiti il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca ed è conseguentemente soppresso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca a far data dal 10 gennaio 2020;

VISTO l'art. 2 del Decreto Legge sopra citato che sostituisce quanto disposto al Capo XI del Titolo IV del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introducendo norme che si riferiscono in maniera diretta all'Istituto andandone a modificare sostanzialmente sia profili di indirizzo sia della vigilanza;

TENUTO CONTO in particolare che l'art. 50 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300 "*Aree funzionali*" dispone che il neo-costituito Ministero dell'Istruzione abbia funzioni di indirizzo e vigilanza, congiuntamente con il Ministero dell'Università e della Ricerca, su INDIRE e conservi per l'Istituto il potere di nomina dei relativi presidenti e componenti dei consigli di amministrazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213;

TENUTO CONTO parimenti che l'art. 51-ter dello stesso Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n.300 "*Aree funzionali*" assegna al neo-costituito Ministero dell'Università e della Ricerca, congiuntamente con il Ministero dell'Istruzione, funzioni di indirizzo e vigilanza su INDIRE;

VISTA la Legge 5 marzo 2020 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*";

TENUTO CONTO in particolare dell'art. 2 della Legge sopra citata che ha modificato gli artt. 50 e 51-ter, del D.Lgs. 300/99 stabilendo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, che INDIRE è individuata quale Agenzia Nazionale per la gestione del programma europeo per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, Erasmus+ con riferimento sia alle misure di competenza del neo costituito Ministero dell'Istruzione sia a quelle riferite al neo costituito Ministero dell'Università e della Ricerca;



VISTO il Piano Triennale delle Attività 2023-2025, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.75/2022 del 05.12.2022 ed approvato dal MIM in data 01 febbraio 2023 ed in particolare la sezione “Risorse umane e finanziarie”;

RILEVATO che il piano assunzionale previsto nel documento programmatico di INDIRE contiene la previsione di assunzione tale da garantire il rispetto della quota assunzionale del 50% prevista dal richiamato art. 20;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione INDIRE n. 92 del giorno 05 ottobre 2023 (prot. n. 44222) con la quale si autorizza il Direttore Generale di procedere all'emanazione del presente bando di concorso;

VISTI gli elenchi del personale idoneo alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Dlgs. 75/2017 approvati con Decreto del Direttore Generale prot. n. 49267 del 26.10.2023

INFORMATE le O.O.S.S. di categoria

DECRETA

Art. 1

Profili a concorso

1. E' indetto un concorso pubblico nazionale per esami finalizzato alla formazione di graduatorie per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di personale nelle seguenti profili:

- a) Collaboratore di Amministrazione degli Enti di Ricerca (VII livello professionale).
- b) Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI livello professionale).

2. Ai sensi della normativa richiamata in premessa, in fase di assunzione si terrà conto preliminarmente dell'immissione in servizio del personale che risulti negli elenchi del personale idoneo alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 2 del Dlgs. 75/2017, così come approvato con Decreto del Direttore Generale prot. n. 49267 del 26.10.2023 (n. 10 unità di personale per il profilo di Collaboratore di Amministrazione VII Livello professionale e n. 5 unità di personale per il profilo Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca VI livello professionale) come previsto dal Piano Triennale delle Attività 2023-2025, adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n.75/2022 del 05.12.2022 ed approvato dal MIM in data 01 febbraio 2023;

3. Al completamento del piano assunzionale si applicano le riserve secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 5 del DPR 487/94 così come recentemente modificato dal DPR 82/2023, purché i candidati siano in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente bando di concorso e risultino idonei al termine della procedura concorsuale. I candidati che intendono avvalersi della riserva devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione, nell'apposito campo. Il posto eventualmente non coperto per mancanza di candidati riservatari risultati idonei sarà assegnato al successivo candidato risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria finale.

Art. 2

Requisiti generali per l'ammissione

1. Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:



- a) di essere in possesso della cittadinanza italiana o dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
- b) di avere età non inferiore agli anni diciotto;
- c) di possedere il godimento dei diritti civili e politici;
- d) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari per i cittadini soggetti a tale obbligo;
- e) non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, nonché destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché per aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. In caso di procedimenti penali in corso, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, il candidato ne deve dare notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- f) idoneità psico-fisica a svolgere le mansioni secondo il profilo di partecipazione. INDIRE si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

2. In relazione al profilo per cui si intende rimettere la candidatura, pena l'inammissibilità della stessa, è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti specifici nella seguente misura:

a) Profilo di Collaboratore Amministrativo degli Enti di Ricerca VII livello professionale:

- ✓ diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto superiore statale o legalmente riconosciuto. Sono ammessi al concorso i candidati che abbiano conseguito presso un Istituto straniero un titolo di studio riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano ai sensi della vigente normativa in materia (art. 38 D. Lgs n. 165/01 – art. 1 Dlgs n. 115/92 – art. 332 Regio Decreto n. 1592/1933). Rimane cura esclusiva del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione dell'atto che la riconosca ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta e che sono in corso le relative procedure, pena l'esclusione dal concorso, prima della conclusione della procedura concorsuale in ogni caso entro l'approvazione della graduatoria di merito. Ove tale equipollenza sia stata già certificata per la partecipazione ad altro concorso bandito da INDIRE, questa è ritenuta valida.

b) Profilo di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca VI livello professionale:



- ✓ diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito presso un istituto superiore statale o legalmente riconosciuto. Sono ammessi al concorso i candidati che abbiano conseguito presso un Istituto straniero un titolo di studio riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano ai sensi della vigente normativa in materia (art. 38 D. Lgs n. 165/01 – art. 1 Dlgs n. 115/92 – art. 332 Regio Decreto n. 1592/1933). Rimane cura esclusiva del candidato dimostrare l'equipollenza mediante la produzione dell'atto che la riconosca ovvero della dichiarazione di aver presentato la richiesta e che sono in corso le relative procedure, pena l'esclusione dal concorso, prima della conclusione della procedura concorsuale in ogni caso entro l'approvazione della graduatoria di merito. Ove tale equipollenza sia stata già certificata per la partecipazione ad altro concorso bandito da INDIRE, questa è ritenuta valida ai fini della partecipazione al presente bando di concorso;
- ✓ Esperienza lavorativa di 12 mesi esercitati in via continuativa presso Enti Pubblici di Ricerca così come identificati dall'art. 1 del D.Lgs. 25/11/2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124". Tale esperienza può essere stata acquisita sulla base di rapporti regolati da specifico contratto di lavoro subordinato, o di collaborazione coordinata e continuativa o da contratto temporaneo regolato dalla legge, ovvero a seguito di incarico professionale di consulenza, purché riguardino attività svolte o riconducibili al profilo professionale di Collaboratore Tecnico degli Enti di Ricerca (VI livello).

Tutti i candidati devono inoltre possedere:

- a) la conoscenza, adeguata al profilo opzionato, della lingua inglese;
- b) idonea conoscenza dei linguaggi e degli strumenti informatici più diffusi.

3. I cittadini con cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere, ai fini dell'ammissione al presente concorso, i seguenti requisiti:

- godimento dei diritti civili e politici e possesso della cittadinanza negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- adeguata conoscenza della lingua italiana. L'accertamento del possesso di tale requisito è demandata alla Commissione esaminatrice, nel corso della prova orale.

4. I requisiti richiesti dal presente articolo sono posseduti sia alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

Art. 3

Presentazione della domanda – termini e modalità

1. La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, pena l'esclusione dalla procedura, dovrà pervenire entro e non oltre il decimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando e deve essere redatta attraverso la procedura telematica del Portale del Reclutamento InPA (www.inpa.gov.it), attraverso i seguenti passaggi:



- a. autenticazione personale attraverso SPID, CIE, CNS o eIDAS;
 - b. scelta del profilo a cui si desidera candidarsi;
 - c. compilazione di tutti i requisiti richiesti dal bando;
 - d. inoltro della domanda, dopo aver inserito tutti i dati richiesti e completato tutte le sezioni, mediante il bottone "Conferma e Invia" nella sezione "Verifica e invio" (senza tale ultimo passaggio la domanda non risulterà presentata).
2. Acquisita la domanda di concorso, il sistema procederà ad inviare in automatico all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione un messaggio di conferma della ricezione della pratica con l'indicazione dell'ID univoco attribuito alla pratica. Tale codice potrà essere utilizzato nelle comunicazioni inerenti le fasi concorsuali.
3. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il mancato recapito della domanda imputabile a disguidi tecnici, fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Le dichiarazioni rese dai candidati sulla domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 e si richiama l'attenzione del candidato alle responsabilità penali cui può andare in contro in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 66 del predetto DPR.
4. L'amministrazione si riserva, in caso di accertate problematiche tecniche di natura temporanea, di prorogare il termine di invio della domanda per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema fermo restando il termine di scadenza originario al fine del possesso dei requisiti di partecipazione al presente bando di concorso.
- Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.
5. È ammessa la partecipazione per un solo profilo del presente concorso pena l'inammissibilità della candidatura.
6. Il candidato deve compilare accuratamente la domanda di partecipazione al concorso sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Alla domanda devono essere **obbligatoriamente** allegati in forma digitale:
- a) l'attestazione comprovante l'avvenuto pagamento del contributo di ammissione di Euro 10,00 da effettuarsi mediante sistema di Pagamento PagoPA, accedendo al seguente link: http://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1200168a. Nel caso di utilizzo del canale SPID occorre cliccare il pulsante "crea nuovo pagamento"; in assenza di autenticazione SPID occorre cliccare il pulsante "crea pagamento spontaneo". In entrambi i casi, il candidato dovrà specificare chiaramente la causale del versamento: "**Concorso pubblico INDIRE 2023**". Il contributo di **ammissione non è rimborsabile**, anche in caso di successiva rinuncia al concorso;



- b) documentazione attestante il possesso di uno o più titoli di cui all'art. 5, commi 3 e 4 del DPR 487/94 e ss.mm.ii (se opzionati);
- c) decreto di equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero ovvero dichiarazione di aver attivato la procedura di emanazione del decreto di equivalenza di cui all'articolo 38, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero);
- d) copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con un cittadino comunitario, oppure copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari);
- e) copia della certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesta di essere portatore di handicap e/o disabile (per i portatori di handicap con necessità di ausili, strumenti compensativi e/o tempi aggiuntivi);
- f) comunicazione di ricadere in condizione di invalidità e copia della certificazione rilasciata da una struttura pubblica competente che attesti la percentuale di invalidità del candidato (per i portatori di handicap aventi una percentuale pari o superiore all'80% al fine del non espletamento della prova preselettiva qualora venisse effettuata).

8. Ai sensi dell'art. 3, comma 4bis del DL 80/2021 convertito con Legge n. 113/2021 i soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) è assicurata la possibilità di sostituire le prove scritte con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. I candidati che intendono avvalersi di tale condizione dovranno fare esplicita richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso indicando la misura dispensativa, dello strumento compensativo e/o dei tempi aggiuntivi necessari in funzione della propria esigenza che dovrà essere opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La determinazione ultima sulla tipologia di prova da svolgere è comunque lasciata all'Amministrazione procedente.

9. Ai sensi del DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. L'INDIRE potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente procedura concorsuale: detti controlli saranno comunque effettuati relativamente a tutte le dichiarazioni sostitutive preliminarmente alla stipula del contratto. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all'art. 76 del sopra citato DPR n. 445/2000.

10. La partecipazione al concorso comporta l'incondizionata accettazione, da parte del candidato, di tutte le norme e condizioni contenute nel presente bando nonché di quelle contrattuali e regolamentari vigenti.

Art. 4

Cause di esclusione dal concorso



1. Non saranno ritenute valide le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalità indicate nell'art. 3 del presente bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo. L'Amministrazione dichiara sin d'ora che non sarà accettata documentazione integrativa trasmessa a mezzo PEC, anche durante la vigenza del bando di concorso.
2. È possibile modificare o integrare la domanda fino alla data di scadenza del bando, anche se già precedentemente inviata. In tal caso, sarà presa in considerazione esclusivamente l'ultima domanda presentata in ordine di tempo.
3. L'ammissione al concorso avviene con riserva di accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dai candidati.
4. Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 2 comporterà l'esclusione dal concorso. Tutte le esclusioni dal concorso, per qualsiasi causa siano normativamente previste, potranno essere disposte in ogni momento della procedura concorsuale con provvedimento motivato.

Art. 5

Commissioni esaminatrici

1. Le Commissioni esaminatrici, da nominarsi con successivo provvedimento, saranno costituite da tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti tra dipendenti di ruolo di INDIRE, docenti ed estranei all'Istituto, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.P.R. 487/94 e ss.mm.ii.. Nell'ambito del provvedimento di nomina si potrà eventualmente procedere anche alla nomina di membri supplenti.
2. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione esaminatrice salva motivata impossibilità, è riservato alle donne, così come previsto dall'art. 57 comma 1 lett. a) D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ss.ii.mm.
3. Alla Commissione possono essere aggiunti anche membri per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera e delle apparecchiature e applicazioni informatiche.
4. Nell'ambito del provvedimento di nomina delle Commissioni esaminatrici si potrà prevedere la nomina del segretario.

Art. 6

Prove di esame

Le prove di esame consisteranno in una prova scritta e una prova orale. La prova orale potrà essere svolta in modalità telematica.

Art. 7

Prova preselettiva

1. Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l'espletamento del concorso in tempi rapidi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, sarà effettuata una prova preselettiva per l'ammissione alle prove concorsuali consistente nella risoluzione di quesiti per la verifica delle attitudini all'apprendimento. Nel computo delle candidature non saranno prese in considerazione quelle rimesse dal personale di cui al successivo art. 8.



2. Della decisione di procedere allo svolgimento della prova preselettiva, della sede e delle modalità di svolgimento della medesima verrà dato avviso nel sito dell'Amministrazione, www.indire.it. **La predetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti** e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun preavviso, secondo le modalità indicate nel predetto avviso. I candidati che non si presenteranno, per qualsiasi causa, a sostenere la prova preselettiva verranno considerati rinunciari, con conseguente esclusione dal concorso ad eccezione del personale di cui all'art. 8.
3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio complessivo in ordine alla determinazione della graduatoria di merito del concorso.
4. Per la gestione della prova preselettiva l'INDIRE potrà avvalersi di qualificati istituti pubblici o privati e/o società specializzate.
5. Ai sensi dell'articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, i candidati affetti da invalidità uguale o superiore all'80 % non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, fermo restando l'obbligo di inviare la documentazione prevista dall'articolo 3, comma 7, lettera f) del presente bando.

Art. 8


Esonero dalla prova preselettiva

1. In ogni caso sono esonerati dal sostenere la prova preselettiva di cui al precedente articolo e sono ammessi a sostenere direttamente la prova scritta, i candidati che alla data della proposizione delle domande di ammissione al presente concorso prestino attività lavorativa, a qualunque titolo da almeno 6 mesi continuativi presso l'INDIRE e siano in possesso dei requisiti di partecipazione al presente bando di concorso.
2. Tali indicazioni dovranno essere obbligatoriamente specificate nella domanda telematica di ammissione al concorso secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.

Art. 9

Prove di esame

1. Le prove d'esame consisteranno in una prova scritta (in forma di elaborato o consistente in una serie di quesiti a risposta multipla e/o a risposta aperta) per accertare la conoscenza delle materie oggetto d'esame e in una prova orale, svolta in forma di colloquio, sul programma di esame distinto per profilo di partecipazione. Gli elaborati scritti sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita per lo svolgimento delle prove. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la commissione potrà riconoscere un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La Commissione assicura che il documento salvato dal candidato non sia modificabile. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove scritte sono disabilitati alla connessione internet.



2. La Commissione per la valutazione della prova scritta dispone al massimo di 30 punti. La prova scritta si considera superata con un punteggio non inferiore a complessivi 21/30.

Prova Scritta

La prova scritta verterà sulle seguenti tematiche

A) COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE VII LIVELLO PROFESSIONALE

Elementi di diritto amministrativo;

Nozioni sul Codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

Atti Amministrativi Generali di INDIRE

Aspetti principali della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati.

Contabilità pubblica e adempimenti fiscali con particolare riferimento agli Enti Pubblici di Ricerca;

Disciplina sulla sicurezza sui luoghi di lavoro

Contrattazione collettiva e gestione del personale negli Enti Pubblici di Ricerca.

Programma Erasmus +.

B) COLLABORATORE TECNICO DEGLI ENTI DI RICERCA VI LIVELLO PROFESSIONALE – SUPPORTO ALLA RICERCA

Codice dell'Amministrazione digitale;

Disciplina della comunicazione pubblica (Legge n. 150/2000 e relativo regolamento di applicazione emanato con DPR 21/9/2001, n. 422);

Protezione dei dati personali;

Elementi fondamentali del quadro europeo dell'istruzione e della formazione;

Atti Amministrativi Generali di INDIRE

Natura giuridica, missione e struttura dell'INDIRE con particolare riferimento alle attività di ricerca; Conoscenza dei documenti di programmazione strategica dell'ente con particolare riferimento alle attività proprie del settore Ricerca INDIRE;

Progetti PON e Programma Erasmus +.

Prova orale

La prova orale si svolgerà in forma di colloquio, per la cui valutazione la commissione dispone al massimo di 30 punti comprensivi dei punti attribuibili sia dell'accertamento delle conoscenze informatiche che dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera. La prova orale si considera superata con un punteggio non inferiore a complessivi 21/30 a condizione che i candidati abbiano conseguito almeno la sufficienza sia nell'accertamento delle conoscenze informatiche che nell'accertamento della conoscenza della lingua straniera. La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta.

Nel corso della prova orale si procederà anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese tramite la lettura e la traduzione di un testo e dell'accertamento delle competenze informatiche (max 3 punti complessivi



per entrambe le prove). Per i candidati non italiani, nel corso della prova orale, si procederà all'accertamento della conoscenza della lingua italiana.

L'accertamento sia delle conoscenze informatiche che della lingua straniera sarà valutato con i seguenti criteri: insufficiente 0,00 punti; sufficiente 0,25 punti; discreto 0,50 punti; buono 0,75 punti; distinto 1,00 punto; ottimo 1,50 punti.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è pubblicato sul sito dell'Istituto e sul Portale del Reclutamento.

Art. 10

Calendario delle prove

1. Salvo eventuali successive modifiche, che saranno comunicate tempestivamente ai candidati dopo la scadenza del termine per la proposizione delle candidature, le prove concorsuali si terranno nelle seguenti date:
 - Prova preselettiva (eventuale): 14 novembre 2023;
 - Prova Scritta: 17 novembre 2023;
 - Prova orale: a partire dal 27 novembre 2023.
2. Il Diario delle prove con indicazione del luogo di svolgimento della prova, dell'orario e modalità di convocazione, sarà reso noto tramite il Portale del Reclutamento e mediante pubblicazione sul sito dell'INDIRE, [www. Indire.it](http://www.Indire.it).
3. Nella medesima forma saranno comunicati il punteggio conseguito nelle prove e l'eventuale convocazione alla prova successiva.
4. Le suddette pubblicazioni saranno disposte nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei dati e potranno essere effettuate omettendo i dati dei candidati, sostituiti dalle iniziali di cognome e nome, con indicazione della data di nascita.
5. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti interessati

Art. 11

Approvazione della graduatoria

1. La Commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito per ciascun profilo di partecipazione sulla base della votazione conseguita da ciascun candidato tenuto conto delle riserve di cui agli art. 1 e 2 del presente bando di concorso e delle disposizioni in materia di preferenza di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni. A parità di titoli e di merito si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 4 del DPR 487/94 così come successivamente modificato.
2. Il Direttore Generale, con proprio provvedimento, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria finale di merito per ciascun profilo.



3. Le graduatorie di merito per ogni profilo, sono pubblicate sul sito dell'INDIRE. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso pubblicato sul Portale del Reclutamento. Dalla data di tale pubblicazione decorrono i termini per l'impugnativa
4. Le graduatorie rimarranno efficaci per due anni decorrenti dalla data della predetta pubblicazione e saranno utilizzate per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato, senza che tale fattispecie arrechi pregiudizio per l'eventuale assunzione a tempo indeterminato
5. Le assunzioni a tempo determinato saranno disposte sulla base delle specifiche richieste operate dagli Uffici/Strutture con relativa assegnazione presso la sede di riferimento. La preferenza espressa dal candidato in fase di proposizione della candidatura non è vincolante per l'Amministrazione.

Art. 12

Stipula del contratto individuale di lavoro e presa di servizio

1. L'assunzione e la connessa stipula del contratto individuale di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto delle modalità e delle limitazioni previste dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e pertanto verrà subordinata ai vincoli di finanza pubblica.
2. Se ricorreranno le condizioni di cui al comma 1, gli idonei secondo la posizione in graduatoria saranno chiamati a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 1 del presente bando di concorso.
3. Le comunicazioni con i candidati avverranno prevalentemente a mezzo mail o PEC (se indicata) o telefonicamente. L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo in caso di assunzione.
4. Al momento della stipula dovrà essere altresì presentata specifica dichiarazione dell'insussistenza di situazioni di incompatibilità e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Il periodo di prova ha la durata e le modalità previste dal CCNL di comparto vigente al momento dell'assunzione e non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza come previsto dalle vigenti norme contrattuali.
6. L'Istituto non procederà comunque all'assunzione di coloro per i quali risulterà che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni (artt. 54, comma 2, e 97 della Costituzione).

Art. 13

Accesso agli atti del concorso.

1. L'accesso alla documentazione attinente alla procedura concorsuale è differito sino alla conclusione della procedura concorsuale, dopo la pubblicazione delle graduatorie di merito.
2. Per la richiesta di accesso agli atti l'interessato può prendere visione del disciplinare vigente reperibile al seguente link: <https://www.indire.it/accesso-atti/quali-sono-le-norme-che-regolano-il-diritto-di-accesso/>



Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati forniti avverrà ai sensi del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall'INDIRE, prevalentemente con mezzi informatici, per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell'utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità per il candidato di partecipare alla selezione.
2. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali e agli articoli da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), tra i quali: il diritto di accesso ai dati personali, di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano, di chiedere la portabilità dei dati, di opporsi al trattamento, di revocare il consenso, di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy).
3. Il Titolare del Trattamento dati è l'INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca educativa-via Michelangelo Buonarroti, 10- 50122 Firenze, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i suddetti diritti e/o per chiedere eventuali chiarimenti in materia di tutela dei dati personali, scrivendo al seguente indirizzo e-mail: segreteriaipresidente@indire.it.
4. L'Amministrazione ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati (cd. "Data Protection Officer", nel seguito "DPO") www.indire.it/privacy.

Art. 15

Norme di salvaguardia

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa vigente in materia di accesso al pubblico impiego ed in particolare, nell'ordine, alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni ed al DPR 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni e al Regolamento per il reclutamento del personale a tempo indeterminato e determinato INDIRE adottato con Delibera n. 91 del 05 ottobre 2023.
2. L'INDIRE ha facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere, revocare il presente bando in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e senza che i partecipanti possano, per questo, vantare diritti nei confronti dell'Ente ovvero di non dar seguito alla assunzione: in presenza di contingenti vincoli legislativi e/o finanziari che impongano limiti alle nuove assunzioni; di mutate esigenze organizzative e



comunque qualora nuove circostanze lo consigliassero, ferma restando la facoltà di mantenere in ogni caso in essere la graduatoria degli idonei.

3. Il responsabile del procedimento nella presente selezione è la Dott.ssa Alessandra Coscia, Funzionario dell'Ufficio Gestione Risorse Umane.

4. Il presente bando è pubblicato sul Portale del Reclutamento inPA e sul sito dell'INDIRE.

5. Per ulteriori informazioni sulla presente procedura concorsuale e non di natura tecnica si potrà scrivere al seguente indirizzo mail concorsi@indire.it indicando obbligatoriamente nell'oggetto il profilo concorsuale.

VISTO

Il Funzionario dell'Ufficio Gestione Risorse Umane
Alessandra Coscia

IL DIRETTORE GENERALE

Flaminio Galli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

